

qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» che impegna Regione Lombardia a promuovere iniziative a favore degli operatori del settore del commercio ed in particolare all'art. 1 lettera a), indica tra le finalità dell'azione regionale, gli interventi diretti a «riqualificare il commercio, attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme associative e dei rapporti di collaborazione aziendale, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali anche nelle zone marginalizzate»;

Vista la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» ed in particolare l'art. 1 comma 1, che individua gli obiettivi da perseguire ai fini della crescita competitiva del sistema produttivo lombardo;

Richiamata la d.c.r. 19 febbraio 2008 n. 527 con la quale è stato approvato il Programma Triennale degli interventi 2008/2010 di cui alla citata l.r. n. 13/2000, il quale all'Asse di Intervento n. 1 «Distretti del Commercio» prevede progetti di sviluppo territoriale caratterizzati da forte integrazione tematica, sostegno alla collaborazione fra regione ed enti locali e creazione di partnership finalizzate a produrre reale integrazione tra investimenti di diretta competenza pubblica ed investimenti privati per qualificare la struttura economica locale in una logica di lungo periodo;

Richiamato altresì:

- la d.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7730 Piano Triennale degli interventi 2008-2010 sul commercio – Modalità per l'attuazione dell'iniziativa «Promozione dei Distretti del Commercio»;

- il d.d.g. 7 agosto 2008 n. 8951 «Approvazione del bando relativo al progetto strategico Distretti del Commercio per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia, con il quale, al punto 13, vengono stabiliti rispettivamente al 28 novembre 2008 (Misura 1 – Distretti Urbani del Commercio) ed al 25 dicembre 2008 (Misura 2 – Distretti Diffusi del Commercio) i termini entro i quali gli operatori devono presentare le richieste di finanziamento»;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste di proroga formulate dagli operatori interessati e dalle Associazioni imprenditoriali lombarde maggiormente rappresentative del commercio, in modo tale da rispondere alle esigenze degli operatori stessi e nel contempo assicurare un'ulteriore disponibilità di tempo al fine di meglio individuare e delineare i potenziali Distretti ed ottimizzare la loro correlazione agli investimenti, agli accordi di partenariato ed agli operatori interessati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura»;

Decreta

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine di presentazione delle domande di partecipazione al 1° bando relativo al progetto strategico «Distretti del Commercio» per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia», posticipando al 15 gennaio 2009 la data ultima per la presentazione delle richieste di finanziamento sia per la Misura 1 (Distretti Urbani del Commercio) che per la Misura 2 (Distretti Diffusi del Commercio);

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
direzioe commercio fiere e mercati:
Franco Finato

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080126)

(5.3.5)

D.d.g. 11 novembre 2008 - n. 12868

Approvazione dell'atto di indirizzo recante «Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali»

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Richiamato in particolare l'art. 23 della l.r. 26/03 e s.m.i. che definisce gli obiettivi di riciclaggio e recupero complessivo tra materia ed energia;

Richiamata inoltre la d.g.r. del 19 dicembre 2007 n. 8/6235: «Determinazione del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli (art. 53 della l.r. n. 10 del 2003)»;

Visto l'Obiettivo di Governo Regionale n. 6.3.3.4 «Riduzione e gestione dei rifiuti – Massimizzazione del recupero di energia e materia dai rifiuti e riduzione dei conferimenti in discarica», prodotto P02 «Definizione degli obiettivi minimi di recupero per impianti di trattamento autorizzati in via semplificata ed ordinaria»;

Considerata la grande quantità di rifiuti urbani e speciali prodotti in Regione Lombardia ogni anno;

Rilevato che in Regione Lombardia risultano autorizzati oltre 2000 impianti di recupero rifiuti;

Valutata la necessità di conoscere meglio il percorso che seguono i rifiuti speciali ed il beneficio ambientale apportato dal parco impiantistico lombardo, in termini di effettivo recupero di materia e/o energia (quantitativi) e di limitazione allo smaltimento definitivo;

Ritenuto pertanto opportuno raccogliere informazioni sull'effettivo recupero di rifiuti effettuato negli impianti ubicati in Regione Lombardia, secondo le modalità riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Atteso che nella riunione tenutasi il 30 ottobre 2008 per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di AIA relative al recupero e smaltimento di rifiuti è stato valutato ed approvato il testo dell'allegato atto di indirizzo, recante «Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali»;

Visto l'art. 18 della l.r. 26/03 e s.m.i. che assegna ad ARPA Lombardia la gestione dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e in particolare la raccolta dei dati sui rifiuti in collaborazione con gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20: «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura»;

Decreta

1. di approvare l'atto di indirizzo recante «Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di disporre, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 comma 2 e art. 18 comma 3 della l.r. 26/03, che i gestori degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali comunichino all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, i dati sui rifiuti gestiti e in particolare le percentuali ed i quantitativi di recupero materia e di energia effettuate presso l'impianto, secondo le modalità stabilite nell'allegato al presente decreto e comunque entro il 30 aprile di ogni anno;

3. di comunicare il presente decreto alle Province lombarde, all'ARPA Lombardia e di disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di invitare le Province lombarde a garantire la massima pubblicità e conoscenza del presente decreto da parte dei gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, anche attraverso gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI

In Regione Lombardia si producono quasi 5.000.000 di tonnellate di rifiuti urbani e circa 13.000.000 di tonnellate di rifiuti speciali l'anno.

Nel rispetto dei principi dati dalla Comunità Europea, il ciclo dei rifiuti prevede le seguenti azioni:

- a) prevenzione della produzione;

- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di materia;
- e) utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- f) smaltimento.

In Regione, risultano autorizzati più di due mila impianti di recupero rifiuti con autorizzazioni AIA, ordinarie o in procedura semplificata. Tali impianti hanno la funzione principale di recuperare materia ed energia dal rifiuto attraverso differenti processi. Il recupero, in realtà, non è mai completo, da ogni trattamento decade una frazione residuale di rifiuto che necessariamente deve essere conferito ad un impianto di recupero o ad un impianto di smaltimento finale.

Mentre la filiera del rifiuto urbano dalla raccolta, al recupero,

allo smaltimento è ben monitorata, c'è la necessità di conoscere meglio il percorso che seguono i rifiuti speciali e di valutare il beneficio ambientale apportato dal parco impiantistico lombardo, in termini di materia prima seconda prodotta e di riduzione dei conferimenti in discarica. Risulta necessario, quindi, rilevare il reale recupero di materia e di energia derivante dal trattamento del rifiuto, al fine di valutare il beneficio del recupero con il disagio ambientale dovuto ad un così esteso consumo di suolo dedicato a queste attività.

Si dispone quindi che tutti gli impianti lombardi comunichino i dati elencati nella seguente tabella, riguardanti i rifiuti gestiti ogni anno e in particolare la percentuale e la quantità di recupero materia e di recupero energia effettuate presso l'impianto, compilando le specifiche sezioni «impianto» dell'applicativo ORSO dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, raggiungibile dal sito web di ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).

Dati e frequenza di compilazione (1)

| Dati richiesti (tonnellate) | Dettaglio | Frequenza di compilazione |
|---|----------------------|--|
| Rifiuti in ingresso | Mensile per ogni CER | Trimestrale (entro 90 giorni dalla scadenza del periodo) |
| Rifiuti in uscita | Mensile per ogni CER | Trimestrale (entro 90 giorni dalla scadenza del periodo) |
| Rifiuti che non rispettano le caratteristiche di «MPS», ma che sono avviati ad altri impianti di effettivo recupero (deve essere indicata l'operazione di recupero) | annuale | annuale (entro il 30 aprile) |
| Rifiuti avviati a effettivo recupero di energia (**) | annuale | annuale (entro il 30 aprile) |
| MATERIALI, SOSTANZE E PRODOTTI SECONDARI (MPS) IN USCITA NELL'ANNO | | |
| Materiali effettivamente recuperati come materia e che non necessitano, per il loro riutilizzo, di ulteriori trattamenti (*) | annuale | annuale (entro il 30 aprile) |
| Eventuali perdite di processo | annuale | annuale (entro il 30 aprile) |

(1) Le informazioni di dettaglio sui dati e sulle modalità di compilazione sono disponibili sul sito (www.arpalombardia.it).

(*) Il materiale avviato ad effettivo recupero come materie, sostanze e prodotti secondari «MPS» deve soddisfare i requisiti previsti dall'art. 181-bis del d.lgs. 152/06.

(**) Per gli impianti di combustione rifiuti dovrà essere comunicata anche l'efficienza energetica dell'impianto stesso, calcolata con la seguente formula:

$$\text{Efficienza Energetica} = (E_p - (E_f + E_i)) / 0,97 \times (E_w + E_f)$$

dove:

E_p = Energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. Calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno);

E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno);

E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno);

E_i = energia annua importata escluse E_w ed E_f (GJ/anno);

0,97 fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle scorie e alle radiazioni.

I dati forniti serviranno per definire una percentuale di recupero minima che gli impianti dovranno raggiungere per essere considerati impianti di effettivo recupero di materia.

Nel transitorio, solo a scopo conoscitivo, gli impianti verranno classificati adottando i criteri definiti nell'Allegato I alla d.g.r. del 19 dicembre 2007 n. 8/6235: «Determinazione del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli, (art. 53 della l.r. n. 10 del 2003)».

(BUR20080127)

(2.2.1)

D.d.g. 12 novembre 2008 - n. 12938

Approvazione delle modalità attuative degli interventi per la riduzione del divario digitale e per lo sviluppo e la diffusione di servizi finanziati mediante l'Accordo di Programma Quadro «Società dell'Informazione» III Atto integrativo

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G.
RETI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 3 concernente la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 - Periodo 2006-2009 (legge finanziaria 2006);

Vista la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 14 concernente la programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli Accordi di Programma Quadro, e preso atto che la stessa delibera definisce il percorso che le Amministrazioni sono chiamate a seguire per finalizzare le risorse disponibili ed, in particolare, prevede la stipula di Accordi di Programma Quadro;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dal CIPE in data 22 dicembre 2006, ed in particolare la priorità 2 relativa alla «Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura

approvato con d.c.r. n. 25 del 26 ottobre 2005, che individua nella banda larga l'infrastruttura da sviluppare per coprire anche le aree più marginali e svantaggiate della Regione e garantire così una maggiore uguaglianza nelle possibilità di crescita economica, culturale e sociale;

Richiamata la d.g.r. 4351 del 22 marzo 2005, con la quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande sulla Misura 2.3d «Realizzazione di progetti pilota per la diffusione della società dell'Informazione», inclusa nel Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2, 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001;

Visto il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2008-2010 approvato il 26 luglio 2007 con risoluzione consiliare n. VIII/425, la quale evidenzia che un'«Altra sfida fondamentale in termini di infrastruttura sarà quella di fornire Banda larga, anche mediante tecnologie innovative quali il Wi-Max, laddove il digital divide è più forte, come nello specifico caso dei piccoli comuni e delle comunità montane»;

Visto il protocollo di intesa, firmato in data 10 novembre 2008 tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e Regione Lombardia per la «Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la realizzazione di servizi avanzati per cittadini e imprese» nel quale si individuano come Progetti Strategici per la Banda Larga lo sviluppo e diffusione di servizi per cittadini e imprese;